

ALLEGATO A)



*SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI*

Capitolato speciale servizio supporto Area minori da realizzare nel Comune di Sanremo.

Indice

- Art.1 Oggetto*
- Art.2 Finalità e destinatari*
- Art.3 Durata dell' appalto*
- Art.4 Importo presunto delle prestazioni*
- Art.5 Revisione Prezzi*
- Art.6 Descrizione del servizio*
- Art.7 Orario del servizio.*
- Art.8 Personale – Caratteristiche/Adempimenti /Oneri sociali ed assicurativi*
- Art.9 Coordinatore del servizio*
- Art.10 Modalità esecuzione del servizio*
- Art.11 Compiti dell'Amministrazione*
- Art.12 Carattere del servizio*
- Art.13 Penalità*
- Art.14 Clausola risolutiva espressa*
- Art.15 Affidamento in danno*
- Art.16 Esonero di responsabilità per il Comune*
- Art.17 Sicurezza nei luoghi di lavoro*
- Art.18 Pagamenti*
- Art.19 Cessione e sub appalto e cessione di crediti*
- Art.20 Vicende soggettive dell'appaltatore*
- Art.21 Cauzione definitiva*
- Art.22 Vigilanza sul servizio.*
- Art.23 Determinazione del prezzo*
- Art.24 Stipulazione del contratto*
- Art.25 Domicilio legale appaltatore*
- Art.26 Foro*
- Art.27 Trattamento dei dati personali*
- Art.28 Disposizioni finali*

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente appalto ha ad oggetto le attività del servizio supporto Area minori per il Comune di Sanremo.

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in Euro 505.440,00 al netto Iva 5% riferito alla durata contrattuale certa di anni tre, cui sommare Euro 168.480,00 al netto IVA 5% riferiti all'eventuale proroga di mesi 12 per complessivi € 673.920,00 al netto IVA 5% .

Art.2 – Finalità e destinatari

2.1 Il servizio si colloca nella filiera dei servizi territoriali, con lo scopo di contribuire a realizzare azione di prevenzione e tutela dei minori, affidati e non, residenti nel Comune di Sanremo. Tale attività potrà essere realizzata anche in collaborazione con il costituendo Centro Famiglia 1/2/3 del Distretto socio – sanitario n.2, come da avviso pubblico Regione Liguria “ Famiglie al Centro – Un centro per le famiglie” a valere sui fondi F.S.E. Liguria 2014/2020.

Art.3-Durata dell' appalto

3.1 La durata certa dell' appalto è stabilita in anni 3, decorrenti dalla data di consegna.

3.2 L'appaltatore è comunque obbligato a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo appaltatore, alle condizioni economiche e contrattuali di cui al comma precedente, e comunque, per un massimo di mesi 12 (mesi dodici) dalla scadenza contrattuale.

Art. 4 – Importo presunto delle prestazioni

4.1 Ai fini dello svolgimento del progetto individualizzato di assistenza le ore potranno essere frazionate anche in blocchi di 30 minuti minimi, con conseguente proporzionale pagamento.

4.2.1.1-ORE PRESUNTE SETTIMALI (PER ANNUALI 52 SETTIMANE) DI SERVIZIO : **150**

Di cui :

n.120 ore settimanali per il profilo di educatore ascrivibili a prestazioni inquadrare nella categoria C3 /D1 del CCNL COOP.SOCIALI

n.30 ore settimanali per profilo assistente sociale ascrivibili a prestazioni inquadrate nella cat D2 del CCNL COOP.SOCIALI.

Totale ore settimanali di servizio:n. 150 con la precisazione che :

- le prestazioni richieste non sono suscettibili di distinzione tra “principali “e “secondarie” tenuto conto della particolare correlazione esistente tra esse.
- i dati soprariportati non sono vincolanti ma sono indicati al solo fine di fornire elementi atti a dimensionare il servizio e stabilire la relativa base d’ asta.

4.3. In caso di varianti in aumento entro il 9 % delle ore presunte massime (pari a 150 ore mensili) l’ appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario previa sottoscrizione di atto di sottomissione.

4.4 Tenuto conto che la tipologia e quantità delle prestazioni richieste è determinata anche in funzione dei relativi trasferimenti regionali, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ridurre discrezionalmente il valore dell’appalto fino al 50% del valore dello stesso, senza che l’appaltatore possa proporre eccezioni e/o riserve in merito rimanendo obbligato a fornire il servizio alle medesime condizioni.

Art.5 - Revisione Prezzi

5.1 Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica.

5.2 La revisione, che decorrerà dal secondo anno dell’appalto, verrà operata su richiesta della Ditta e sulla base di istruttoria condotta dal Dirigente del Settore Servizi ai Cittadini ed alla Persona, esclusivamente sulla base dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 30.6 e il 30.12 dell’anno di riferimento. In assenza di tali dati si farà riferimento all’indice FOI , elaborato dall’ISTAT e pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 6- Descrizione del servizio

6.1 Il servizio si compone di due sottovoci :

. SERVIZIO SOCIALE: n.1 figura professionale ,per supporto all’assistente sociale referente Area Minori.

SERVIZIO EDUCATORI: dovrà essere svolto quotidianamente nel Comune (tale presenza dovrà essere assicurata tutti i giorni garantendo eventuali sostituzioni) **da almeno 4**

operatori che svolgeranno ciascuno n. 30 ore settimanali per totali n.120 ore settimanali.

6.2 Compito dell'assistente sociale è fornire attività di supporto tramite colloqui, relazioni, sopralluoghi nonché trasferimenti per incontri con minori, anche fuori Sanremo.

La sede principale dell'attività sono gli uffici del Settore Servizi alla Persona e Promozione del Benessere di C.so Garibaldi,30.

6.3 Compito dell'educatore sarà anche quello di accompagnare il minore presso strutture ubicate fuori dal Comune di Sanremo; in tal caso le spese di trasporto saranno a carico del Comune stesso. Lo stesso dovrà essere disponibile ad accompagnare l'assistente sociale in quei casi in cui i provvedimenti ingiuntivi che riguardano il minore abbisognino di entrambi le figure assistenziali ed educative e dovrà in ogni caso collaborare con l' assistente sociale per la realizzazione dei progetti individualizzati previsti.

6.4. Le attività degli educatori saranno supervisionate dalle assistenti sociali del Nucleo Minori e si attueranno sia presso il domicilio degli utenti che presso strutture pubbliche e/o private, in coerenza con i progetti individualizzati programmati.

6.5 Il personale di cui sopra, anche in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 62/2013, dovrà :

- mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto
- osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- rispettare gli orari di servizio e non accettare da terzi alcun compenso, a qualsiasi titolo, per le prestazioni rese all'utente. La violazione di tali obblighi costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 14.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, nel caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno in ogni caso impegnative per l'appaltatore che dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altre persone idonee ed in possesso dei necessari requisiti.

Art.7 Orario di servizio

7.1 L'orario dell'addetto di servizio sociale si articola in n.30 ore settimanali articolate su almeno 4 giorni settimanali.

7.2 L' orario degli educatori si articola prevalentemente in attività diurne dal lunedì al venerdì per n. 30 ore settimanali per ogni educatore mentre è richiesta la disponibilità di n.1 educatore nelle ore diurne del sabato.

In casi eccezionali, su richiesta dell'Amministrazione, potrà essere richiesta la presenza di educatore in orario serale o festivo, senza ulteriori oneri per la stessa.

7.3 La comprovata presenza in servizio degli addetti dovrà risultare da fogli firma mensili firmati dagli stessi e dal responsabile designato dall'appaltatore che dovranno essere allegati alle fatture mensili.

Art. 8 – Personale – Caratteristiche/Adempimenti /Oneri sociali ed assicurativi

8.1 L'appaltatore deve assicurare i servizi con personale idoneo, con garanzie di moralità ed affidabilità, ed in numero adeguato a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in possesso di un adeguato livello di professionalità certificato, ove richiesto, da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti, oltre che dell'eventuale iscrizione all'albo professionale nonché garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il Servizio si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dall'impresa.

8.2 Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti titoli :

- assistente sociale regolarmente iscritto all'albo con esperienza lavorativa di almeno 2 anni di cui almeno 6 (sei mesi nell' area Minori alla data di adozione della lettera invito.

- educatore in possesso della qualifica di educatore, con ***laurea in materie umanistiche (scienza dell'educazione, formazione, psicologia od equipollente) od in possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa regionale.(D.G.R. 535/2015 e successive modifiche)***

8.4. Tali requisiti dovranno essere osservati anche nelle sostituzioni del personale.

8.5 **Clausola sociale.** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto e in base a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

a) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante;

b) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare

adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

8.6 L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare al Comune un elenco del personale dipendente e dei collaboratori che verranno impiegati e si impegna a comunicare ogni variazione. Per il personale dipendente dovrà essere indicato il numero di iscrizione al Libro matricola Inps.

8.7 L'appaltatore deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

8.8 Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

8.9 L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell'appalto.

8.10 Inoltre l'appaltatore stesso si obbliga alla scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali (invalidità, disoccupazione, tubercolosi, malattie, vecchiaia, previdenza, etc.), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai chiamati alle armi, ed i contributi per fini mutualistici in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune stesso comunicherà all'appaltatore e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e sospenderà il pagamento delle prestazioni sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la sospensione del pagamento di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni al Comune nè ha titolo a risarcimento dei danni.

Il Comune potrà anche provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni nè aver titolo a risarcimento di danni.

8.11 Il Comune, in deroga alla vigente normativa in materia di lavoro, è escluso dall'obbligazione in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, di corrispondere ai lavoratori i trattamenti lavorativi ed i contributi previdenziali dovuti.

Art.9- Coordinatore del servizio

9.1 E' fatto obbligo all'appaltatore di proporre al servizio un referente con funzioni di coordinamento ed organizzazione del servizio in via prevalente per gli educatori.

9.2 Considerata l'importanza strategica del ruolo ai fini dell'organizzazione del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere, entro 6 mesi dall'assunzione di tale funzione e/o di mutamento della figura professionale esistente, comunque la sostituzione; tale richiesta sarà impegnativa per la ditta aggiudicataria.

9.3 Il coordinatore, oltre all'organizzazione concreta del servizio tramite l'assegnazione del lavoro e dei turni al personale addetto, partecipa ad incontri di programmazione e coordinamento.

9.4 Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà assicurare, prima della consegna del servizio e per tutta la durata dell'appalto, i seguenti elementi:

-cellulare per tutti gli operatori.

- pc e/o notebook per assistente sociale dotato di connessione Internet, fermo restando che l'Amministrazione consentirà nelle forme dovute l'accesso a cartelle di lavoro condivise.

-disponibilità di autovettura aziendale.

Art.10 - Modalità esecuzione servizio.

10.1 I servizi dovranno essere resi dall'appaltatore in maniera autonoma sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro sia nell'articolazione del tempo-lavoro stesso in coerenza con le disposizioni del presente capitolato e del progetto tecnico presentato in sede di gara, purchè il servizio stesso raggiunga gli obiettivi determinati dall'Amministrazione Comunale ; per il raggiungimento degli stessi potrà utilizzare parte della propria struttura organizzativa quali ad esempio autovetture aziendali, coordinatore del servizio ed altri servizi/ utilità messi a disposizione

10.2 Ai fini dello svolgimento del servizio, la ditta dovrà assicurare uno spazio per i colloqui protetti, fornito di servizi igienici, privo di barriere architettoniche, in zona centrale del Comune di Sanremo e comunque distante non più di 150 metri dalla fermata dei mezzi pubblici, con accesso indipendente per garantire la privacy degli utenti, con idonee attrezzature per le varie potenziali fasce di età nonché con ampia disponibilità di utilizzo conformemente alle necessità organizzative (in ogni caso almeno due pomeriggi feriali (dal lunedì al venerdì) alla settimana dalle 15 alle 19 (fermo restando che l'Amministrazione potrà chiederne l' utilizzo anche per attività collettive per minori, ad. esempio gruppi studio)

Art. 11– Compiti dell'Amministrazione.

11.1 Restano di competenza dell' Amministrazione:

A)l'individuazione dei destinatari delle prestazioni;

- B)la determinazione del numero delle ore da attribuire ai singoli casi e del relativo
 C)calendario settimanale entro il monte ore complessivo;
 D)la determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza, la famiglia, le istituzioni e gli Enti;
 E)la verifica e il controllo dei tempi e delle modalità stabilite nelle procedure relative al servizio;
 F)le attività di monitoraggio del servizio aggiudicato;
 G)la definizione delle procedure di conclusione dell'intervento;
 H)verifiche esecuzione.

Art. 12 Carattere del servizio.

12.1 Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerare ad ogni effetto pubblico servizio e costituiscono attività di pubblico interesse, quindi i servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati.

12.2 In caso di astensione dal lavoro per sciopero o per riunioni sindacali l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

12.3 In caso di arbitrario abbandono o sospensione anche parziale delle prestazioni, il Comune di Sanremo potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione in danno ai sensi del successivo art.15, rivalendosi anche sul deposito cauzionale.

Art.13- Penalità

13.1 In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Dirigente del Settore contesterà formalmente le inadempienze accertate, assegnando di volta in volta un termine per presentare le proprie giustificazioni.

13.2 Qualora nel termine fissato l'appaltatore non presenti giustificazioni ovvero le stesse non siano ritenute adeguate, il Comune potrà applicare nei suoi confronti una penalità variabile, secondo quanto stabilito al comma successivo, fatto salvo il diritto per il Comune di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 14.

Le penalità tengono conto della gravità dell'inadempimento come segue.

- a) da € 250,00 a € 500,00 inadempimenti di minor rilevanza, quali in via esemplificativa:
- inosservanza delle norme di comportamento definite nel presente capitolato, salvo che non producano un rischio o un danno per i fruitori ;
 - inosservanza di altre disposizioni del presente capitolato;

- b) da € 501,00 a € 1500,00 inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa:
- inosservanza delle norme di comportamento che causino un rischio e/o danno per i fruitori del servizio nonché un possibile pregiudizio al piano educativo predisposto dall' Ente Locale.
 - recidiva, nei precedenti ventiquattro mesi, negli inadempimenti di cui alla lettera a);
- c) da € 1501,00 a € 2500,00 recidiva negli inadempimenti di cui alla lettera precedente e inadempimenti di maggior gravità, quali in via esemplificativa:
- inosservanza delle norme di comportamento che abbiano comportato un danno grave per gli utenti del servizio
 - recidiva nei precedenti ventiquattro mesi negli inadempimenti di cui alla lettera b);

13.3 Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sui pagamenti dovuti dal Comune ed ove le somme a tal fine impegnate siano incapienti, mediante prelevamenti dalla cauzione definitiva che dovrà essere ripristinata nel suo ammontare.

Art.14- Clausola risolutiva espressa

14.1. Qualora nel corso dell'affidamento si verificano gravi inadempienze contestate con le modalità di cui al precedente articolo e consistenti in:

- recidiva, nei precedenti dodici mesi, nell'inosservanza di norme di comportamento che comportano un danno e/o interruzione della continuità assistenziale ;
- ripetute inosservanze delle norme di comportamento che comportino un danno e/ o pregiudizio ai piani educativi elaborati dall' Ente.
- cessione del contratto o subappalto;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008.
- fatti tali per la loro gravità e l'impatto pubblico di interrompere il vincolo fiduciario con l' Amministrazione, attesa la natura specifica e riservata del servizio da svolgere.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 del Codice Civile il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata a.r e/o pec, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

14.2 Nel caso di cui al comma precedente resta salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione intervenuta.

14.3 La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita del deposito cauzionale di cui all'art 21 senza pregiudizio per le penalità previste dall'art.13.

14.4. Resta salvo il diritto del Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria si rendesse comunque opportuna.

Art.15 – Affidamento in danno

15.1 Qualora l' appaltatore non provveda in tutto e/ o in parte alle prestazioni oggetto del contratto nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto , l'Amministrazione – su proposta del Direttore dell' esecuzione - potrà affidare a terzi, previa comunicazione via rar/pec, l' esecuzione delle prestazioni non effettuate in tutto e/ o in parte, con la precisazione che alla stessa saranno addebitati i costi sopportati nonché i relativi danni arrecati al Comune

Art. 16 – Esonero di responsabilità per il Comune

16.1 L'appaltatore risponderà direttamente dei danni arrecati al Comune , alle persone e alle cose nel corso dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza che i terzi abbiano diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

16.2 A tal fine l'appaltatore dovrà depositare all'atto della stipula del contratto d'appalto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi (Comune compreso) con copertura per danni a persone, cose o animali, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, valida per tutto il periodo contrattuale, con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro nonché la copertura di danno biologico.

Art.17 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

17.1 Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza, compresi gli oneri di fornitura riguardanti i dispositivi ed indumenti di protezione necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

17.2 I rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto sono definiti nel Documento Valutazione Rischi Interferenziali (cd.DUVRI), allegato tecnico costituente parte integrante della documentazione di gara.

17.3 Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all' attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell' attività svolta; in ogni caso l'appaltatore ,prima della consegna del servizio, dovrà prendere visione

del Documento di Valutazione Rischi del Settore ed accettarlo, fermo restando dovrà essere comunque redatto un verbale di coordinamento delle attività..

Art. 18 – **Pagamenti**

18.1 Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato in rate mensili posticipate, da corrispondersi all' appaltatore entro trenta giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale del Comune, della fattura elettronica relativa al servizio effettuato nel mese precedente, previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa nonché di ogni altra verifica necessaria per la liquidazione della stessa.

18.2 Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso, fatte salve eventuali contestazioni inerenti la regolarità del servizio.

Art. 19 – **Cessione, sub appalto e cessione di crediti.**

19.1 E' fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto.

19.2 Il sub appalto è concesso nei limiti del 30% del valore dell'appalto secondo le disposizioni dell' art.105 del decreto legislativo n.50/2016.

19.3 La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.lgsvo 50/2016.

Art.20- **Vicende soggettive dell' appaltatore**

20.1.L' appaltatore si obbliga per sè, i suoi aventi causa ed eredi.

In caso di fallimento la stazione appaltante procederà ai sensi dell' art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016.

20.2 In caso di ditta individuale la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei confronti degli eredi ed aventi causa, di procedere alla risoluzione del contratto od al suo mantenimento.

Art.21 - **Cauzione definitiva**

21.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere a causa di inadempienza o non conforme esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà costituire prima della stipulazione del contratto una cauzione definitiva nella misura e con le modalità e condizioni di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgvo 50/2016 del Codice dei Contratti.

21.2 La cauzione definitiva è svincolata con le modalità previste dall' art.103 del decreto legislativo n.50/2016

.Lo svincolo del deposito avrà luogo fatti salvi gli eventuali prelevamenti che su di esso l' Amministrazione dovesse operare per mancati od inesatti adempimenti contrattuali.

21.3 Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, l'importo della cauzione dovesse ridursi, il reintegro della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal Comune, pena la facoltà per l'Amministrazione stessa di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente capitolato speciale per i casi di risoluzione.

21.4 Il documento di garanzia sarà restituito al contraente solo alla conclusione del rapporto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali in assenza di contestazioni e/o contenzioso.

Art. 22 – Vigilanza sul servizio.

22.1 La vigilanza del servizio è affidata al Settore Servizi alla Persona : a tal fine viene istituita la figura del Direttore dell'esecuzione da individuarsi a cura del Dirigente del Settore. Lo stesso effettuerà ogni controllo e ispezione ritenuti più opportuni finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell' appaltatore, anche avvalendosi di propri referenti, fermo restando ulteriori controlli, anche di qualità, necessari in base al proprio modello organizzativo.

Art. 23 – Determinazione del prezzo.

23.1 Il prezzo proposto dovrà essere indicato tenuto conto che le spese contrattuali ed ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, nessuno escluso ed eccettuato, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell' aggiudicatario.

Art.24 - Stipulazione del contratto

24.1 Fa parte del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati nonché il Progetto Tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario.

24.2 L'Impresa contraente si impegna a stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, presentando la documentazione richiesta dal servizio comunale competente.

24.3 Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prodotta in gara ed a dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento in danno, le cui spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

24.4 Sono a totale carico dell'aggiudicatario ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se e in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l'I.V.A.

Art. 25- Domicilio legale appaltatore

25.1 L'appaltatore che non ha sede in questo Comune dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Sanremo, presso la sede municipale - Settore Servizi alla Persona

Art. 26 - Foro

26.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il Comune e la Ditta aggiudicataria, in ordine al servizio oggetto del presente capitolato, sarà competente il Foro di Imperia.

Art. 27 - Trattamento dei dati

27.1 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Sanremo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Sanremo.

27.2 L'appaltatore è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 e si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

27.3 Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy in osservanza al D.Lgs. 196/2003 e della deontologia professionale.

27.4 Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, a qualunque titolo acquisita o prodotta dall'appaltatore e contenente dati personali ed , in particolare quelli di natura sensibile, deve essere trattata rispettando i criteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 28- Disposizioni finali.

28.1 La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

28.2 Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Il Dirigente Settore
Dott. Domenico Sapia.